

**STUDIO LEGALE**  
**"RUTA & ASSOCIATI"**  
Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
tel./fax 0874.438564 - 317365  
Partita IVA 01582850705  
pec: ruta&associati@pec.it

**ORIGINALE**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Al ricorso RG. N. 323/2012

PER: COMUNE DI RIPABOTTONI P.IVA e C.F.: 00054410709, in persona del Sindaco p.t., Orazio Civetta rappresentato e difeso, come da mandato a margine e delibera di incarico dall'Avv. Giuseppe Ruta e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 23. Tel/fax 0874/438564 pec.: ruta&associati@pec.it.

CONTRO: Regione Molise, in persona del legale rappresentante p.t.

NEI CONFRONTI Dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in persona del Direttore p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI: del Comune di Provvidenti, in persona del Sindaco p.t.

PER L'ANNULLAMENTO

1. della delibera di Giunta Regionale del Molise n. 636 del 24.11.2014 (doc.2) avente ad oggetto la revoca e la riapprovazione dell'elenco di interventi cantierabili da inserire in accordi di programma quadro a valere sulla quota sisma 2002 - percorsi di ricostruzione e di tutti gli altri atti alla stessa presupposti conseguenti e connessi, inclusi:

2.- la delibera di Giunta Regionale n.614 del 18.11.2014 (doc.3) e la presupposta delibera di Giunta Regionale n.498 del 7.10.2014 (doc.4) avente

Mandato

Avv.ti GIUSEPPE RUTA

Vi nomino procuratori e difensori congiuntamente e disgiuntamente, per il presente atto, con ogni potere e facoltà per ogni fase e grado del successivo giudizio, anche per proporre motivi aggiunti e ricorso in appello, nonché azioni cautelari, ricorsi ex art.700 c.p.c. e per sequestro giudiziario e/o conservativo, reclamare, opporre, appellare, proporre azione esecutiva, transigere, chiamare terzi in causa, presentare querele e denunce e rinunciare agli atti del giudizio.

Eleggo domicilio in  
CAMPBASSO C.23  
V. EMANUELE 23  
STUDIO RUTA

Vi autorizzo alla raccolta ed al trattamento di dati personali, identificativi e/o sensibili ai sensi del d. lgs. n.196 del 30.06.2003.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto.  
Campobasso, li

x COMUNE DI RIPABOTTONI

IL SINDACO  
ORAZIO CIVETTA



e autentica



ad oggetto la "pianificazione regionale attuativa (ORA) Molise"; le note dell'Agencia di Protezione Civile ivi richiamate -- anche con riferimento alla nota n.21394 del 24.11.2014 (doc.5), acquisita al protocollo della Regione Molise al n.109466 del 24.11.2014 ed alla nota sempre dell'Agencia della Protezione Civile acquisita al protocollo n.106859 del 18.11.2014 (doc.6) -- e quelle della Regione Molise, tra cui la nota prot. 5002 del 24.11.2014, nonché, ove necessario, limitatamente agli interesse del ricorrente, la delibera CIPE 30 giugno 2014 nella parte in cui ha imposto quale termine per l'assunzione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, a pena di sottrazione delle risorse assegnate alla Regione Molise per la ricostruzione post-terremoto, il termine del 31.12.2014.

3. la delibera di Giunta regionale n. 709 del 23.12.2014 avente ad oggetto "sisma 2002 -- percorso di ricostruzione. Programma interventi approvato con dgr 614/2014 e 636/14 -- trasmissione atti per integrazione", unitamente alle note ad essa allegate.

**nonché per l'annullamento**

di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

**nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia**

di eventuali contratti e/o obbligazioni giuridicamente vincolanti eventualmente e medio tempore stipulati.

## FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il comune di Ripabottoni ha impugnato, tra l'altro, la delibera di Giunta Regione n. 608 del 2 ottobre 2012 con la quale è stato approvato il *"Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/11"* predisposto dal Direttore dell'Agenda Regionale di Protezione Civile, nella parte in cui, dei 346,2 mln di euro stanziati dal CIPE con la predetta delibera n. 62/2011 per il "Percorso Ricostruzione" sono stati assegnati al Comune di Ripabottoni circa 15 milioni di euro in luogo dei 33.750.556,78 precedentemente già formalmente riconosciuti al predetto Comune per le opere private con classe di priorità A;
  
2. con successivi motivi aggiunti il comune ha altresì impugnato la delibera di g.r. n. 719 del 13 novembre 2012, pubblicata sul BURM n. 29 del 1 dicembre 2012, con la quale la Giunta ha deliberato, tra l'altro: "di approvare il riconoscimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 12, dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 percorso ricostruzione", al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni

riportate nella relazione del Direttore dell'Area Prima in data 31 ottobre 2012...";

3. l'udienza pubblica per la discussione del ricorso è stata fissata per il prossimo 12.02.2015.
4. Nelle more, la Regione Molise, con gli atti oggetto della presente impugnazione, ha tuttavia proceduto ad una riedizione degli elenchi di cui alle impugnate deliberazioni 608/12 e 719/12 omettendo, ancora una volta, l'inserimento dei 44 progetti di classe A – il cui elenco si riallega in nota - per un importo complessivo di €16.980.392,61, stralcio, ancora una volta, del tutto ingiustificato ove si consideri che, proprio in relazione a tali interventi, il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato per il Terremoto - con formali provvedimenti del 2008 e del 2010, aveva riconosciuto il Comune di Ripabottoni come destinatario di un finanziamento complessivo di circa 40 milioni di euro (precisamente € 33.750.556,78 con provv. prot. 1340 del 06.02.2008 – doc. 2 ricorso introduttivo - ed € 6.178.431,60 con provv. prot. N. 515 del 29.01.2010 – doc.3 ricorso introduttivo) di cui oggi non si rinviene traccia negli atti impugnati.
5. Tanto premesso in fatto, anche le delibere da ultimo impugnate sono illegittime sia per vizi propri che per derivazione e se ne chiede l'annullamento, per i seguenti motivi di

## DIRITTO

I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE  
DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N.13/2003;

- VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSOGLIO  
REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N.194;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.12  
DELLA L.N.241/90; OMESSA PREDETERMINAZIONE DI  
CRITERI E VIOLAZIONE DELL'ART.3 DELLA L.N.241/90;  
CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO;  
CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE;

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA E  
SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO;

- VIOLAZIONE DELL'ART.191 DEL d.Lgs.n.267/2001 ANCHE IN  
RIFERIMENTO ALL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST.,  
SOSTANZIALMENTE RIPRODOTTO NELL'ART. 81, TERZO  
COMMA, COST., COME FORMULATO DALLA LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2012, E PREVISTO DALL'ART. 17  
DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009: NULLITA' DEGLI ATTI PRIVI  
DI COPERTURA FINANZIARIA.

I.1.- L'art.12 della l.n.241/90, sotto il titolo "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" ha prescritto, al primo comma, che "1. La concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” aggiungendo al successivo comma secondo, che “L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma”.

La giurisprudenza ha sempre rimarcato che “Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti (pubblici o privati) è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei requisiti necessari, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e garantire trasparenza all'azione amministrativa” (Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 20 del 08-02-1995, Ministero dell'industria) posto che “La materia dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici è dunque caratterizzata da un quid pluris sotto il profilo del rigore e della trasparenza della P.a., proprio perché prevale l'esigenza di assicurare una corretta assegnazione ai richiedenti di risorse economiche pubbliche.” (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 16-04-2012, n. 675), con la conseguenza che “e' illegittima la delibera della Giunta Comunale di assegnazione di contributi e sovvenzioni in assenza di formulazione di alcun criterio che possa incidere sulla discrezionalità dell'Amministrazione, guidandola nell'individuazione dei soggetti destinatari delle sovvenzioni, ed in assenza

*di qualsiasi indicazione di come i criteri, desunti da indicazioni generiche, siano stati in concreto applicati, in violazione dell'art. 12 l. 7 agosto 1990 n. 241" (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 02-02-2002, n. 572).*

E tale necessità è stata ravvisata, sempre dalla giurisprudenza, anche con riguardo al criterio di priorità per l'assegnazione dei contributi previsti per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma (nel qual caso si è ritenuto corretto introdurre criteri volti ad indennizzare i soggetti più bisognosi costretti a seguito del sisma ad abbandonare l'alloggio di residenza: Cons. Stato Sez. V Sent., 04-03-2008, n. 853; Cons. Stato Sez. V, 17-02-2006, n. 638), tanto più una volta superata la fase strettamente emergenziale (diretta a realizzare le attività di soccorso, ad assicurare i servizi necessari alla collettività o a soddisfare le esigenze primarie dei cittadini colpite dal sisma – fase riferita esclusivamente ad atti adottati dalle Amministrazioni nell'immediatezza degli eventi sismici, al fine di provvedere in via provvisoria e d'urgenza alle fondamentali ed improcrastinabili esigenze primarie dei cittadini sui quali si sia abbattuto il disastro tellurico) ed allorquando si sia avviata, invece, la fase della cd. "ricostruzione" (attraverso l'adozione di provvedimenti diretti a realizzare assetti definitivi, come nel caso di quelli finalizzati alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma, pur se deliberati -o programmati- all'origine, nel periodo a ridosso del sisma: per una fattispecie analoga, corollario di uno stesso principio: Cass. civ. Sez. lavoro, 11-06-2010, n. 14078); e ciò nella consapevolezza che *"L'indebita concessione di un contributo per ripristino*

*di immobili danneggiati dal sisma costituisce danno erariale, anche perché, nel generale quadro di esiguità ed insufficienza delle risorse stanziare, tale erogazione comporta la pretermissione di altre tipologie di immobili, meritevoli del contributo pubblico” (C. Conti Molise Sez. giurisdiz., 26-05-2010, n. 56).*

Ciò posto gli atti impugnati sono illegittimi in quanto con essi le amministrazioni procedenti hanno ritenuto di assegnare risorse pubbliche, escludendo dal beneficio di finanziamento le richieste avanzate dal comune sin dal 2012 senza la benchè minima *“predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, ....dei criteri e delle modalità cui ....attenersi”* con conseguente violazione del citato art.12 della l.n.241/90.

I.2.- Peraltro, così operando, le amministrazioni procedenti hanno, immotivamente ed arbitrariamente, escluso dai benefici contributivi le istanze del comune nonostante le stesse avessero costituito oggetto di approvazione e di trasmissione da parte dell'amministrazione comunale, con conseguente carenza assoluta di motivazione circa le ragioni se del caso preordinate alla estromissione di tali domande dalla graduatoria oggetto di approvazione.

Ed infatti, le sollecitazioni avanzate dal comune di Ripabottoni con le note allegare in atti – nella parte in cui evidenziavano e ribadivano la necessità di inclusione, all'interno dei PEU oggetto di finanziamento, anche quelli

indicati in elenco sono rimaste del tutto prive di qualsivoglia riscontro, con conseguente carenza assoluta di motivazione e di istruttoria.

I.3.- Da ciò consegue, anche, l'illogicità manifesta degli atti impugnati posto che proprio l'assenza di criteri di assegnazione delle risorse necessarie alla ricostruzione ha comportato effetti chiaramente distorsivi quali quelli connessi al finanziamento di interventi localizzati in aree ad inferiore vulnerabilità sismica (in breve di interventi su fabbricati localizzati al di fuori dell'area del cd. "cratere": dunque aree meno danneggiate e con inferiore grado di sismicità pari a 5 o 4) rispetto ad interventi di adeguamento strutturale (quali quelli proposti dai ricorrenti) localizzati, invece, nell'area a più alto grado di sismicità (6) e maggiormente danneggiati; o, ancora, al finanziamento di strutture non preordinate né a servizi pubblici né al soddisfacimenti di prioritari fabbisogni abitativi, rispetto a strutture prive di qualsivoglia ricaduta pubblica, collettiva o, anche soltanto, residenziale primaria (quali ad esempio i consistenti finanziamenti destinati a conventi, peraltro, da tempo, dimessi e disabitati per diversi milioni di Euro).

I.4.- A tale ultimo riguardo, le scelte adottate dall'amministrazione con l'approvazione degli interventi finanziati ha disatteso e/o eluso anche gli unici criteri di priorità sino ad oggi stabiliti, nella materia de qua, ovvero quelli fissati in origine dall'Ordinanza Commissariale n.13 del 27 maggio 2003 criteri che, infatti, seppure fissati oltre dieci anni or sono, ove

applicabili in via analogica, in assenza di altri parametri, ai fini della ricostruzione, all'art.17, aveva comunque previsto che

*“I contributi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 sono riconosciuti ai progetti edilizi unitari e singoli secondo il seguente ordine di priorità; e come appresso specificato:*

*1^ unità immobiliare utilizzata come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che siano stati oggetto di ordinanza di sgombero sindacale totale e che non siano proprietari di altra unità immobiliare libera, fruibile ed adeguata secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare nel medesimo territorio comunale;*

*2^ unità immobiliare utilizzata come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che siano stati oggetto di ordinanza di sgombero sindacale parziale e che non siano proprietari di altra unità immobiliare libera, fruibile e adeguata secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare nel medesimo territorio comunale;*

*3^ unità immobiliare utilizzata come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che non siano stati oggetto di ordinanza di sgombero sindacale totale o parziale;*

*4^ unità immobiliare non stabilmente occupata oppure di proprietà; di residenti e non residenti con ordinanza di sgombero ( non per causa esterna) totale o parziale.*

5^ unità immobiliare non stabilmente occupata oppure di proprietà ; di residenti o non residenti senza ordinanza di sgombero.

Per i PEU, l'attribuzione della priorità è effettuata tenendo conto delle priorità di cui sopra maggiormente presenti, in percentuale. Nell'ambito della stessa priorità vige il principio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le amministrazioni comunali con atto deliberativo nell'ambito delle priorità così definite potranno determinare ulteriori criteri, oltre a quello cronologico, per la formazione delle graduatorie di accesso al contributo. Per gli interventi sul patrimonio edilizio non abitativo di cui agli artt. 7,8 E 9 con successivo provvedimento, verranno stabiliti dal Commissario delegato i criteri di classamento in priorità di intervento.

2. A parità di priorità hanno precedenza i nuclei familiari con portatori di handicap.

3. A parità di priorità, in assenza di portatori di handicap, l'Amministrazione Comunale provvederà a sorteggio pubblico.”.

Ebbene di tali criteri l'amministrazione regionale non ha tenuto conto con conseguente carenza di istruttoria ed illegittimità degli atti adottati anche sotto il profilo della violazione delle priorità fissate dagli organi centrali.

Peraltro, le stesse graduatorie, così come approvate ad oltre dieci anni dall'avvio delle procedure di accertamento, non risultano neppure aggiornate alla luce delle sopravvenute circostanze soggettive afferenti i

richiedenti (trasferimenti, decessi e/o modifica di condizioni personali e patrimoniali)

I.5.- A ciò aggiungasi, sempre sotto il profilo della illogicità manifesta, che la scelta di distribuire le risorse disponibili secondo un meccanismo cd. “*a pioggia*”, ovvero un meccanismo privo di qualsivoglia criterio di doverosa priorità - apportando anche agli interventi finanziati una decurtazione assai rilevante sotto il profilo della insufficienza, dello stanziamento, alla copertura dell'intero ammontare dell'intervento approvato - si è di fatto tradotta nella scelta di finanziare opere *cantierabili* solo dal punto di vista *tecnico* ma non anche *economico-finanziario* (T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 24-10-2014, n. 561), posto che gli importi sviluppati dalle *progettazioni esecutive* (così come approvate secondo verifiche di congruità tecnica ed economica, in quanto non divise in più lotti esecutivi ma in quanto pertinenti interventi inscindibili dal punto di vista strutturale e funzionale) risultano pari ad oltre il doppio dell'importo concretamente finanziato ed assegnato; con la conseguenza che non soltanto le deliberazioni impugnate risultano prive di adeguata copertura finanziaria (non essendo state, infatti, previste né altrimenti disciplinate forme di necessario ed imprescindibile cofinanziamento pubblico e/o privato), quanto soprattutto che la scelta del cofinanziamento (pubblica e/o privato) risulta essere stata abbandonata al caso, con le evidenti implicazioni di intraprendere opere o aprire cantieri che non saranno mai completati o, viceversa, di finanziarie quei destinatari in grado di sopperire alla copertura

integrale dei costi, abbandonando a se stessi proprio i soggetti più bisognosi e privi di risorse.

Da ciò l'illegittimità degli atti impugnati anche sotto il profilo della violazione dell'art. 81, quarto comma, cost., e ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 81, terzo comma, cost., come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e previsto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 – il quale ha natura di precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (Corte cost., 25-07-2014, n. 224). Ed infatti, ai sensi "Ai sensi dell'art. 191, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali ), gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria" (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 17-10-2011, n. 1850).

## **II.- ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Le deliberazioni impugnate ripetono i medesimi vizi di quelle già impugnate con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti che di seguito, per comodità, integralmente si riportano.

STUDIO LEGALE  
"RUTA & ASSOCIATI"  
Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
tel./fax 0874.438564 - 317365  
Partita IVA 01582850705  
pec: ruta&associati@pec.it

*Studia hinc conyento  
et in uornata hinc*

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

Mandato

RICORSO

PER: COMUNE DI RIPABOTTONI P.IVA e C.F.: 00054410709 in  
persona del Sindaco p.t., Michele Frenza nato a Ripabottoni (Cb)  
11.05.1960 cf. FRNMHL60E11H311A rappresentato e difeso, come da  
mandato a margine del presente atto e delibera di incarico dall'Avv.  
Giuseppe Ruta e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in  
Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 23. Tel/fax 0874/438564  
pec.: ruta&associati@pec.it

CONTRO: Regione Molise, in persona del legale rappresentante p.t.

NEI CONFRONTI Dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in  
persona del Direttore p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI: del Comune di Provvidenti, in persona  
del Sindaco p.t.

Per l'annullamento

Previa sospensione

Avv.  
GIUSEPPE RUTA  
Vi nomino procuratori e  
difensori congiuntamente o  
disgiuntamente, per il  
presente atto, con ogni  
potere e facoltà per ogni fase  
o grado del successivo  
giudizio, anche per proporre  
motivi aggiunti e ricorso in  
appello, nonché azioni  
cantelari, ricorsi ex art.700  
c.p.c. e per sequestro  
giudiziario e/o conservativo,  
reclamare, oppure,  
appellare, proporre azione  
esecutiva, transigere,  
chiamare terzi in causa,  
presentare querela e denunce  
e rinviare agli atti del  
giudizio.  
Eleggo domicilio in  
CAMP OBASSO n. 23  
V. EMANUELE II, 23  
STUDIO RUTA  
Vi autorizzo alla raccolta ed  
al trattamento di dati  
personali, identificativi e/o  
sensibili ai sensi del d. lgs.  
n.196 del 30.06.2003.  
Dichiaro di essere stato  
informato ai sensi dell'art. 4,  
3° comma, del d.lgs. n.  
28/2010 della possibilità di  
ricorrere al procedimento di  
mediazione ivi previsto e dei  
benefici di cui agli art. 17 e  
20 del medesimo decreto.  
Campobasso, 11

*[Signature]*  
IL SINDACO

E AUTENTICA

*[Signature]*

1. Della delibera di Giunta Regione n. 608 del 2 ottobre 2012 (doc.1),  
pubblicata il successivo 16 ottobre 2012 sul BURM, con la quale è stato  
approvato il "Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili  
riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/11"  
predisposto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile,  
nella parte in cui, dei 346,2 mla di euro stanziati dal CIPE con la predetta  
delibera n. 62/2011 per il "Percorso Ricostruzione" sono stati assegnati

al Comune di Ripabottoni circa 15 milioni di euro in luogo dei 33.750.556,78 precedentemente già formalmente riconosciuti al predetto Comune per le opere private con classe di priorità A;

2. di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusa, ove necessario;

3. la delibera di giunta regionale n. 399 del 31 maggio 2010 con la quale è stata affidata, tra l'altro, alla protezione civile, ogni attività connessa alla gestione posti emergenziale e posti commissariale;

4. la nota prot. 16778 del 25.09.2012 con la quale è stato trasmesso il "programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/11 .. Sisma 2002 Percorso ricostruzione", nonché il programma medesimo allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 608/2012, nella parte in sono state immotivatamente decurtate al Comune di Ripabottoni le somme già riconosciute da precedenti provvedimenti regionali;

#### FATTO

1. Il Comune di Ripabottoni rientra tra i comuni del cratere maggiormente colpiti dal sisma che ha interessato il Molise nell'ottobre del 2002;

2. proprio per far fronte alla complessa e costosa ricostruzione post sisma, con nota prot. 1340 del 16.03.2007 (doc.2) a firma del Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato per il Terremoto, è stato riconosciuto, al Comune di Ripabottoni, un

finanziamento di € 33.750.556,78 per le opere private con classe di priorità A;

3. con successiva comunicazione prot. N. 515 del 29.01.2010 (doc.3), sempre a firma del Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato per il Terremoto, è stato altresì riconosciuto al Comune di Ripabottoni un ulteriore finanziamento di € 6.178.431,60 per le opere private con classe di priorità A-bis;
4. il tutto per un totale di circa 40 milioni di euro;
5. con delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 (doc.4) sono stati assegnati al Molise, tra l'altro, finanziamenti per la ricostruzione post sisma per un totale di 346,2 mln di euro la cui materiale erogazione è stata subordinata alla stipula di singoli accordi di programma;
6. con deliberazione n. 608 del 2 ottobre 2012, pubblicata sul BURM Molise il successivo 16.10.12, il Comune ha appreso che la Giunta regionale del Molise ha, tra l'altro, approvato il programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/11 per un totale di 346,2 mln di euro per la parte relativa al "sisma 2002 - percorso ricostruzione";
7. tale programma di interventi cantierabili e non cantierabili, da attuarsi, ai sensi della predetta delibera CIPE, mediante lo strumento dell'accordo di programma quadro, è stato compendiato in un elenco predisposto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione civile e trasmesso alla Giunta con nota prot. 16778 del 25.09.2012;

8. da una prima disamina di tale elenco è tuttavia emerso che al Comune di Ripabottoni sono stati destinati poco meno di 15 milioni di euro e che peraltro, ad un più approfondito esame, molti degli interventi ivi previsti, per un ammontare di circa 9 milioni e mezzo di euro, erano stati in realtà già oggetto di precedenti decreti di finanziamento;
9. in breve, il finanziamento concretamente stanziato in favore del comune con la delibera oggetto di impugnazione è risultato, in realtà, di gran lunga inferiore ai 15 milioni ivi previsti, posto che €9.548.373,82 erano già stati finanziati con precedenti decreti commissariali e che, quindi, in concreto, i nuovi finanziamenti riconosciuti dalla Regione al Comune di Ripabottoni a valere sulla delibera CIPE 62/11, ammontano ad € 5.299.846,85 contro i circa 40 milioni riconosciuti dal Commissario delegato con propri precedenti provvedimenti (sopra citati ai punti 2 e 3);
10. il comune di Ripabottoni si è pertanto visto decurtare, sulla base del programma redatto dal Direttore della Protezione Civile e senza alcuna motivazione, somme per oltre 17 milioni di euro;
11. per tutte le anzidette ragioni, in data 31.10.2012, il comune di Ripabottoni ha formalmente diffidato la Regione Molise a voler procedere al riesame in autotutela della predetta delibera di giunta regionale n. 608/2012, riconoscendo al comune di Ripabottoni i finanziamenti sui quali lo stesso aveva fatto ragionevole affidamento in forza di pregressi atti regionali; il tutto anche previa rimodulazione e riformulazione dell'elenco degli interventi cantierabili e non

cantierabili costituente parte integrante e sostanziale della predetta delibera di g.r. 608/12;

12. con la medesima diffida il comune ha altresì inoltrato apposita istanza di accesso agli atti al fine di acquisire copia di tutti gli atti istruttori che hanno portato alla adozione dei provvedimenti in contestazione, con particolare riferimento agli atti contenenti le modalità di suddivisione e di assegnazione ai singoli comuni delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 62/11.

13. la predetta diffida è rimasta senza riscontro alcuno.

14. tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione, anche ai fini del riesame, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

I. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MMLII. - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

- VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 3 AGOSTO 2011.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MMLII.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO

DELL'ATTIVITA' DELLA P.A. NOCHE' DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA -  
CONTRADDITTORIETA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO -  
SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO E/ DALLA CAUSA  
TIPICA DELL'ATTO - ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I.1.- L'art. 3 della legge n. 241/90 ha prescritto il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi con particolare riguardo ai "...presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria": nel caso di specie, né la delibera di giunta regionale impugnata, né tantomeno il documento "istruttorio" ad essa allegato, così come redatto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, consentono di ricostruire l'iter logico giuridico seguito per la redazione dell'elenco degli interventi destinatari dei finanziamenti a valere sulla delibera CIPB n. 62 del 3 agosto 2011 e sulle modalità di individuazione dei progetti da inserire nel predetto elenco così come di quelli da escludere dall'elenco stesso.

Da tale macroscopica lacuna motivazionale, consegue che al comune ricorrente non è dato comprendere e conoscere le ragioni per le quali ben 44 progetti di classe A -- il cui elenco si allega in nota<sup>4</sup> - di cui 11 cantierabili e 33 non cantierabili, per un importo complessivo di €16.980.392,61, già destinatari di finanziamento, siano stati totalmente stralciati dall'elenco redatto dal Direttore della protezione civile e fatto

A)

Num.Crad.	PEU	Sottoprogetto	PES	Pol/Pr	CLASSE	Num.Ind.	Superficie	Importo Perizia di stima	Maggior.20% per PEU a gestione subaltos	Totale Finanziamento presunto per perizia di stima
1			25	W	A	10,00	158,00	107.174,42		107.174,42
2			19	W	A	10,00	640,00	45.300,06		45.300,06
3			37	W	A	10,00	222,00	45.398,92		45.398,92
4			53	W	A	10,00	764,00	352.320,00		352.320,00
5	133	01		Y	A	10,00	527,00	378.400,00	0,00	378.400,00
6			20	W	A	10,00	84,00	31.680,00		31.680,00
7			34	W	A	10,00	169,00	35.960,00		35.960,00
8			72	W	A	10,00	747,00	339.040,00		339.040,00
9			74	W	A	10,00	190,00	104.960,00		104.960,00
10			83	W	A	10,00	334,12	197.622,40		197.622,40
11			92	W	A	10,00	195,48	62.553,60		62.553,60
12			117	W	A	10,00	314,30	150.063,00		150.063,00
13			65	W	A	8,33	414,00	143.360,00		143.360,00
14			17	W	A	7,33	204,75	114.542,40		114.542,40
15			28	W	A	7,33	761,00	406.220,00		406.220,00
16	111	01		X	A	5,00	196,00	51.680,00	10.336,00	62.016,00
17	117	01		Y	A	4,00	220,70	144.544,00		144.544,00
18	16	02		X	A	4,00	207,60	203.648,00	40.728,60	244.376,60
19			29	W	A	6,00	172,23	98.732,80		98.732,80
20			31	W	A	6,00	432,89	84.987,00		84.987,00
21	65	01		X	A	4,57	296,00	158.720,00	31.744,00	190.464,00
22	123	01		X	A	4,57	304,50	130.720,00	26.144,00	156.864,00
23	7	01		X	A	4,33	189,00	122.400,00	24.480,00	146.880,00
24	44	03		X	A	3,80	1.111,00	762.720,00	152.544,00	915.264,00
25	124	01		X	A	3,73	192,00	77.778,10	15.555,62	93.333,72
40	27	01		X	A	3,73	356,00	169.579,23	33.915,84	203.495,06
41	92	01		X	A	3,73	592,00	407.840,00	81.568,00	489.408,00
47	59	01		X	A	3,23	444,90	163.940,44	32.788,09	196.728,53
52	66	01		X	A	3,13	1.212,00	1.079.160,36	215.832,07	1.294.992,43
54	37	01		X	A	3,10	622,50	296.833,00	59.367,00	356.200,00
55	39	01		Y	A	5,00	829,29	593.393,17	0,00	593.393,17
37	67	01		X	A	3,00	711,00	324.000,00	104.800,00	428.800,00
59	39	01		X	A	2,88	729,00	513.400,24	103.080,05	616.480,29
61	104	01		X	A	2,80	974,00	373.540,00	75.168,00	448.708,00
62	21	01		X	A	2,73	1.045,20	749.833,55	149.967,07	899.800,62
63	43	01		X	A	2,71	2.054,70	1.382.816,05	276.563,20	1.659.379,25
64	17	01		X	A	2,67	788,00	300.513,53	60.103,07	360.616,60
65	23	01		X	A	2,62	1.039,80	415.353,40	83.070,70	498.424,10
66	32	01		X	A	2,62	527,40	401.373,00	80.273,00	481.646,00
67	49	01		X	A	2,50	1.902,00	801.225,81	160.245,16	961.470,97
68	83	01		X	A	2,44	687,00	361.570,00	72.314,00	433.884,00
71	72	01		X	A	2,23	693,00	530.360,00	106.112,00	636.472,00
72	68	01		X	A	2,08	992,00	704.063,54	140.813,07	844.876,61
73	42	01		X	A	2,00	1.033,50	767.112,45	153.422,57	920.535,02
<b>Totale</b>										
	n.peg.	Ingresso								
Prog.oggetti	11	9.309.183,00								
Perizie di stima	39	13.671.208,02								
<b>Totale</b>	44	16.980.391,02								

proprio dalla Giunta: stralcio del tutto ingiustificato ove si consideri che, proprio in relazione a tali interventi, il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato per il Terremoto - con formali provvedimenti del 2008 e del 2010, aveva riconosciuto il Comune di Ripabottoni come destinatario di un finanziamento complessivo di circa 40 milioni di euro (precisamente € 33.750.556,78 con provv. prot. 1340 del 06.02.2008 - doc. 2 - ed. € 6.178.431,60 con provv. prot. N. 515 del 29.01.2010 - doc.3) di cui oggi non si rinviene traccia negli atti impugnati.

La censurata carenza di motivazione (e di istruttoria a monte) rende pertanto, già sotto tale profilo, illegittimo il provvedimento impugnato.

I.2.- A quanto sopra si aggiunga l'illogicità di un provvedimento che da un lato ha stralciato interventi per 17 milioni di euro e dall'altro, su un finanziamento complessivo riconosciuto di circa 15 milioni di euro, ha incluso interventi per circa 9,5 milioni di euro, che erano però già stati oggetto di precedenti decreti di finanziamento (così il PEU 1A Sp 3 finanziato con decreto 136/2012; il PEU 40 Sp 1 finanziato con decreto 153/2011; il PEU 80 Sp 1 finanziato con decreto 154/2011; il PEU 11 Sp 1 finanziato con decreto 155/2011; il PEU 1C Sp 1 finanziato con decreto 156/2011; il PEU 5 Sp 1 finanziato con decreto 157/2011; il PEU 4 Sp 1 finanziato con decreto 158/2011; il PEU 44 Sp1 finanziato con decreto 159/2011 - docc. 5-12).

In conclusione, sulla base di quanto sopra evidenziato, al Comune di Ripabottoni sono stati riconosciuti poco più di 5 milioni di euro di - nuovi - finanziamenti, peraltro imputati a 6 progetti non cantierabili e, quindi,

riferiti agli importi delle sole progettazioni preliminari mentre in realtà, di tali progetti, ben 4 sono allo stadio di progetto esecutivo già approvato dalla Commissione Sismica ed avrebbero pertanto dovuto essere considerati a pieno titolo come cantierabili (doc.13).

Ne consegue, anche sotto tale profilo, l'illegittimità del provvedimento impugnato.

I.3.- Ad analoghe conclusioni si perviene anche sotto ulteriori profili.

In particolare, si segnala la violazione da parte degli organi precedenti, della delibera CIPE n. 62/2011 attributiva dei benefici economici in favore della Regione Molise.

Ed infatti, nella predetta delibera, il CIPE ha stanziato in favore del Molise, inserendolo nella tavola 9 recante "*Piano Nazionale per il Sud - assegnazione risorse ad infrastrutture strategiche interregionali e regionali*", nonché alla tavola 10 recante: "*Piano Nazionale per il Sud copertura finanziaria delle assegnazioni alle infrastrutture strategiche interregionali e regionali*", la somma complessiva di 346,2 milioni di euro.

Trattasi, di risorse destinate specificamente alla ricostruzione post sisma tanto da essere appunto indicate, dalla stessa giunta regionale, nel provvedimento impugnato, nel quale diffusamente si parla di "*interventi infrastrutturali oggetto di finanziamento*", come destinate al "*Sisma 2002 Percorso Ricostruzione*".

Senonché, ad una più attenta analisi dell'elenco degli interventi cantierabili e non cantierabili allegato alla delibera impugnata e da questa recepito quale parte integrante e sostanziale della delibera stessa, emergono 2 voci, la n. 581 e la n. 582, relative rispettivamente ad un non meglio precisato "intervento da programmare" per 12,5 milioni di euro in favore di un comune che non risulta neppure indicato (essendo rimasta, la relativa casella, in bianco) e ad una non meglio precisata "azione di sistema" per 5 milioni di euro avente come destinataria proprio l'Agenzia Regionale di Protezione Civile che ha redatto il documento.

Il tutto per un importo di 17,5 milioni di euro, guarda caso corrispondenti alle somme che il Comune odierno ricorrente si è visto decurtare su interventi di ricostruzione oltremodo improcrastinabili e rispetto ai quali, si ripete, vi era già stato il formale riconoscimento della spettanza.

Ciò posto, ferma restando la genericità della locuzione "azione di sistema" dalla quale non è dato evincersi alcunché in ordine alla destinazione di ben 5 milioni di euro in favore dell'Agenzia, per azioni che esulano del tutto da qualsivoglia ipotesi di ricostruzione post sisma, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ammesso tali azioni, non può non rilevarsi come i 12,5 milioni di euro, asseritamente ascritti ad un fantomatico "intervento da programmare" (dunque, allo stato, né cantierato né cantierabile e, dunque, da escludere dall'elenco) in favore di un comune neppure indicato, siano in realtà esattamente corrispondenti alla somma liquidata a titolo di risarcimento danni che la Corte di Cassazione Penale ha riconosciuto in

favore delle parti civili del processo penale che ha fatto seguito al crollo della scuola di San Giuliano.

Tanto si ricava indirettamente, ma altrettanto inequivocabilmente, dalla legge regionale istitutiva dell'Agenzia di Protezione Civile (LR n. 12/2012) al cui art. 4, comma 3, è previsto che: *"Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post-sisma"*.

Alla luce di quanto sopra e fermi restando i profili di incostituzionalità cui inevitabilmente presta il fianco siffatta previsione normativa volta a ripianare una situazione debitoria di cui dovrebbero, a rigore, farsi carico i soggetti responsabili (nel caso il Comune di San Giuliano ritenuto responsabile in solido), non può non evidenziarsi, pur senza - ovviamente - disconoscere il diritto delle parti civili ad ottenere il risarcimento ad esse riconosciuto, come in alcun modo dette somme possano essere distratte dal finanziamento che il CIPE ha espressamente destinato alla ricostruzione post sisma, ovvero ad interventi infrastrutturali necessari per la ripresa economica dei comuni interessati e della intera Regione Molise.

Sotto tale profilo emerge quindi un evidente sviamento di potere sia dalla causa tipica dell'atto, che dal fine pubblico perseguito, avendo la Regione avallato sia con legge, che con formali provvedimenti amministrativi, un

vero e proprio storno di fondi non previsto dal CIPE e da quest'ultimo mai autorizzato, con conseguente palese illegittimità del provvedimento impugnato.

1.4.- A ciò aggiungasi, sotto altro profilo, la più totale assenza di trasparenza in ordine alla assegnazione dei tali somme in favore delle predette parti civili e dell'Agezia di protezione Civile, il tutto in violazione dell'art. 12 della legge n. 241/90 posto che le somme così, riconosciute non potendo essere imputate a risarcimento (gravando quest'ultimo su altri soggetti responsabili), si configurerebbero, invece, quali sovvenzione assegnate in violazione del citato art.12, nella parte in cui lo stesso ha testualmente previsto che: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

E la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto il principio fissato dal citato articolo quale "...regola generale, vatevole proprio per i procedimenti amministrativi concessivi di finanziamenti, ... posta non soltanto a garanzia della "par condicio" tra i possibili destinatari delle

sovrerzioni, ma anche a tutela dell' affidamento del richiedenti i benefici in questione; e che tanto la predeterminazione di detti criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza della azione amministrativa e si atleggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di erogazione della pubblica Amministrazione deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi". T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 05-06-2012, n. 438; TAR Molise 03.03.2011 n. 95).

Nel caso di specie, a fronte della concessione di ben 12,5 milioni di euro in favore di soggetti e/o enti neppure formalmente indicati e/o individuati, alcuna delle cautele di legge risulta essere stata osservata con conseguente palese violazione della citata normativa, disparità di trattamento e violazione dei più comuni principi di trasparenza e buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione.

A fronte di tali manifeste illegittimità unico comune danneggiato, a quanto risulta dall'esame dell'elenco dei progetti allegato alla delibera di giunta n. 608, con questo impugnata, è il Comune di Ripabottoni che, come detto, si è visto sottrarre ben 17 milioni di euro per interventi di ricostruzione vera che, per la denegata ipotesi di rigetto del ricorso, non vedranno mai la luce.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* ci si riporta ai motivi di ricorso.


In relazione al danno, si rappresenta che la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, determinerà un gravissimo ed irreparabile danno a carico del Comune di Ripabottoni che vedrà praticamente più che dimezzati i finanziamenti per la ricostruzione senza alcuna possibilità, anche per il futuro, di recuperarli, visto che la più recente delibera CIPE del marzo 2012 ha totalmente escluso il Molise dalla concessione dei fondi per il terremoto, destinati soltanto ad Emilia Romagna, Umbria ed Abruzzo e che ben difficilmente, stante l'attuale situazione economico/finanziaria del paese, potranno essere riconosciuti ulteriori fondi in favore del Molise da destinare alla ricostruzione.

P.O.M.

Piaccia all'adito Collegio accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare previa sospensione, anche ai fini del riesame, il provvedimento impugnato. Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Campobasso, il 12/12/2012

Avv. Giuseppe Rata



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2012, il giorno 14 del mese di dicembre in Campobasso ad istanza dell'avv. Giuseppe Ruta, nella qualità come in atti, lo sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'U.N.B.P. della Corte di Appello di Campobasso, ho per legale conoscenza e per tutti gli effetti di legge, notificato e dato copia del ricorso che precede, conforme all'originale a:

1. Regione Molise, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124 e ciò ho eseguito mediante

*Giuseppe*  
a mani di *Rosetta Ruffella Popolo*  
incaricato di ricevere le notificazioni tale qualificazione  
CAMPBASSO 14/12/12

2. Agenzia Regionale di Protezione Civile, in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Campobasso alla Via Garibaldi n. 124 e ciò ho eseguito mediante

*Giuseppe*  
a mani di *Rosetta Ruffella Popolo*  
incaricato di ricevere le notificazioni tale qualificazione  
CAMPBASSO 14/12/12

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Corte di Appello di Campobasso  
dott.ssa Flory Lombardi

3. Agenzia Regionale di Protezione Civile, in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliato presso la sede dell'Agenzia in Via S. Antonio Abate n. 236 Campobasso e ciò ho eseguito mediante

*Giuseppe*  
a mani di *Rosetta Ruffella Popolo*  
incaricato di ricevere le notificazioni tale qualificazione  
CAMPBASSO 14/12/12

4. Comune di Provvidenti, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Provvidenti (CB) e ciò ho eseguito mediante

MEZZO POSTA IN FIEDE RACCOLTO A N  
DALL'UFFICIO POSTALE DI CAMPBASSO  
Dopp  
13 DIC. 2012  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Corte di Appello di Campobasso  
dott.ssa Flory Lombardi

STUDIO LEGALE  
"RUTA & ASSOCIATI"  
Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
tel./fax 0874.438564 - 317365  
Partita IVA 01582950705  
pec: rutaassociati@pec.it

Simone  
C. di Ripabotti  
30/01/13  
/u

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Con istanza ex art. 11 comma 2 D.lgs. 104/2010

RG. N. 323/2012

URGENTE

PER: COMUNE DI RIPABOTTONI P.IVA e C.F.: 00054410709, in persona del Sindaco p.t., Michele Frenza nato a Ripabottoni (Cb) l'11.05.1960 cf. FRNMHL60E11H311A rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso introduttivo e delibera di incarico dall'Avv. Giuseppe Ruta e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 23. Tel/fax 0874/438564 pec.: [rutaassociati@pec.it](mailto:rutaassociati@pec.it).

CONTRO: Regione Molise, in persona del legale rappresentante p.t.

NEI CONFRONTI Dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in persona del Direttore p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI: del Comune di Provvidenti, in persona del Sindaco p.t.

Per l'annullamento

Previa sospensione

Della delibera di Giunta Regionale n. 719 del 13.11.2012 depositata agli atti del giudizio in data 11.01.2013 e comunque pubblicata sul BURM n. 29 del 1 dicembre 2012;

di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi incluso il documento istruttorio ivi allegato, la relazione del direttore dell'Area I della Regione Molise del 31.10.2012; il verbale, ove esistente, dell'incontro

menzionato nella suddetta relazione, tenutosi a Roma in data 8 ottobre 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la nota prot. 28519/12 del 12.11.12 del Presidente della Regione Molise.

#### FATTO

1. La Regione Molise, in occasione della discussione in camera di consiglio della istanza di sospensione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha depositato copia della delibera di g.r. n. 719 del 13 novembre 2012, pubblicata sul BURM n. 29 del 1 dicembre 2012, con la quale la Giunta ha deliberato, tra l'altro: "di approvare il riconoscimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2012 n. 12, dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011 per "Sisma 2002 percorso ricostruzione", al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni riportate nella relazione del Direttore dell'Area Prima in data 31 ottobre 2012...";

2. dalla disamina di tale delibera emergono, in tutta evidenza, i profili di illegittimità già segnalati nel ricorso introduttivo cui vanno ad aggiungersi ulteriori profili di illegittimità direttamente connessi alla delibera oggetto della presente impugnazione.

3. Tanto premesso in fatto, anche la delibera da ultimo impugnata è illegittima e se ne chiede l'annullamento, per i seguenti motivi di

### DIRITTO

II.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/90 - NULLITA' DEL PROVVEDIMENTO PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.

- VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 3 AGOSTO 2011.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA P.A. NONCHE' DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA - CONTRADDITTORIETA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO E DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO - ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

II.1.- Con la delibera n.719/2012, oggetto della presente impugnazione, la Giunta Regionale del Molise ha approvato il riconoscimento dell'ammissibilità della destinazione di 12,5 milioni di euro di cui alla delibera CIPE n. 62/2011, al risarcimento dei danni riconosciuti alle parti civili

all'esito del processo penale che ha fatto seguito al terremoto di San Giuliano di Puglia, subordinandolo alle condizioni riportate nella relazione del Direttore dell'Area Prima, redatta in data 31 ottobre 2012, la quale costituisce parte integrante della delibera impugnata.

Ebbene, da tale relazione emerge che "Nell'ambito del programma degli interventi non cantierabili riferiti al "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione" e quindi all'assegnazione di 346,2 Meuro, non sono state programmate risorse pari a 12,5 Meuro, in quanto non costituenti opere infrastrutturali" e che per tale motivo la Giunta ha chiesto al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo economico, "il formale riconoscimento, a ratifica, ... della destinazione di 12,5 Meuro delle risorse ...assegnate dal CIPE... al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ...".

Sempre secondo quanto emerge dalla relazione, tale ratifica sarebbe stata acquisita in data 8 ottobre 2012 presso la presidenza del consiglio dei ministri all'esito di un incontro "a cui hanno partecipato, il Presidente della Giunta Regionale del Molise, l'Assessore alla Programmazione e lo scrivente (Responsabile direzione area Prima regionale Molise ndr), in rappresentanza della Regione Molise, il Capo di Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico e il Direttore per l'Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE".

Da tale incontro, di cui non vi è il seppur minimo resoconto scritto, sarebbe emerso un assenso ovvero una ratifica (non è dato comprendere da parte di chi, con quale potere e sulla base di quale provvedimento) allo storno di tali somme, alle condizioni riepilogate dal Dirigente dell'area I della Regione nella propria relazione e consistenti: nell'obbligo del Comune di San Giuliano di restituire alla Regione la somma da questa versata "secondo modalità e tempi da definire in un piano concordato tra i due enti"; nell'obbligo di trasmissione del predetto piano al Ministero dello Sviluppo economico; nell'obbligo del Comune di San Giuliano di esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento; nell'obbligo della Giunta Regionale di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico il relativo atto giuntale .

In breve: la Regione Molise, accortasi di avere illegittimamente stornato i fondi stanziati dal CIPE per la ricostruzione post terremoto, per fini totalmente diversi da quelli previsti nella delibera n. 62/2011, si è premurata di chiedere, in via postuma, una sorta di ratifica del proprio operato.

Su tale ratifica, tuttavia, si sarebbe dovuto pronunciare il CIPE ovvero l'unico organo competente a decidere non soltanto sulla destinazione di fondi pubblici a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, ma anche e soprattutto, sull'eventuale differente destinazione delle somme già stanziare per la ricostruzione verso differenti e non previsti interventi.

E tale decisione, anche ove fosse stata assunta dal CIPE, non avrebbe potuto non essere sottoposta - trattandosi di modifica attinente l'assegnazione di fondi pubblici a destinazioni diverse da quelle previste nella precedente delibera n. 62/2011 - all'obbligatorio visto della Corte dei Conti cui tutte le delibere del CIPE devono essere sottoposte.

Di tutto ciò non vi è traccia agli atti per la semplice ragione che il CIPE non è stato neppure coinvolto in tale procedura e che, quindi, non ha mai ratificato alcunché.

La Regione ha quindi cercato di rintracciare una qualche parvenza di ratifica, negli esiti di un incontro tenutosi a Roma alla presenza di soggetti che seppur autorevoli (il Capo di Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico e il Direttore per l'Ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE -- CIPE), non erano tuttavia muniti di alcun potere di ratificare, per conto del CIPE, l'operato della Regione Molise.

Tant'è che, come detto, all'esito di tale incontro non risulta essere stato redatto alcun verbale né, tantomeno, risulta essere stato adottato alcun formale provvedimento di ratifica, ove mai possibile ed ove mai tale utile a legittimare l'intervenuto storno di fondi dalla ricostruzione post sisma al risarcimento dei danni liquidati in un processo penale.

Di tale incontro resta soltanto una relazione del Dirigente dell'Area Prima della Regione Molise che ne riepiloga gli eventuali o presunti contenuti.

E tale relazione, non già un formale provvedimento del CIPE, costituisce il presupposto giuridico sulla base del quale la giunta regionale, senza averne il benché minimo potere, ha deliberato "il riconoscimento ... dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 Meuro ... al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, ...".

Ciò posto è evidente che si tratti di un riconoscimento proveniente da organo sfornito di qualsivoglia attribuzione in materia e, dunque, di provvedimento nullo in quanto adottato in violazione dell'art. 21 *septies* della legge n. 241/90 e che comunque ripete, anche per derivazione, tutti i vizi già censurati con l'atto introduttivo del presente giudizio.

II.2. Né può ritenersi che il riconoscimento di tali somme da destinare ai risarcimenti liquidati nel più volte citato processo penale, sia legittimo per avere comunque copertura normativa nella legge regionale n. 12/2012 e precisamente nell'art. 4 comma 3° ove è previsto che: "Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate

con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post-sisma.

Da un lato, infatti, non è la regione Molise che può decidere come vadano impiegati i fondi destinati dal CIPE alla ricostruzione post sisma e, dall'altro, siffatta previsione normativa presenta un contenuto palesemente incostituzionale che si sottopone all'attenzione del Collegio per la valutazione dei relativi profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione.

II.3.- Peraltro, ove mai volesse ritenersi corretta la procedura seguita dalla Regione Molise per il riconoscimento dell'intervenuto storno di fondi, tale riconoscimento continua a mancare del tutto per la restante quota di euro 5 milioni, anche'essa sottratta alla ricostruzione, per essere destinata alla Protezione Civile per "Azioni di Sistema". Il tutto, come già segnalato nel ricorso introduttivo, in aperto contrasto con la delibera CIPE n. 62/2011.

Ne consegue, l'illegittimità della delibera impugnata e degli atti a questa presupposti conseguenti e/o connessi.

III.- VIOLAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990: NULLITÀ DELL'ATTO SOTTO ALTRO PROFILO (ELUSIONE DI SENTENZA); ECCESO DI POTERE PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

ECCESO DI POTERE PER SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO E DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO.

III.1.- Fermi restando i profili di illegittimità e nullità già segnalati nei precedenti motivi, si segnala un ulteriore profilo di nullità del provvedimento impugnato.

In particolare, come ben noto, le elezioni Regionali tenutesi nel Molise nell'anno 2011 sono state annullate dal TAR Molise con la sentenza n. 224 del 28.05.2012, mai sospesa e confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5504 del 29.10.2012.

Dunque, dal 28 maggio 2012 gli organi regionali e, nel caso che qui interessa, la giunta Regionale, sono in regime di *prorogatio* in forza di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2002 e possono pertanto adottare soltanto atti effettivamente aventi carattere di urgenza<sup>1</sup>.

Ciò posto, la delibera oggetto della presente impugnazione, così come quella impugnata con il ricorso introduttivo, è stata adottata dalla Giunta Regionale con la precisazione che: *"...il presente documento istruttorio e la deliberazione conseguente rivestono natura di provvedimento ordinario, in quanto attuazione di una programmazione già definita nell'ambito della delibera CIPE n. 62/2011, nonché carattere di urgenza, ai sensi della legge regionale 2/2002, trattandosi di una integrazione del programma degli interventi già approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 608/2012 su sollecito della*

---

<sup>1</sup> Legge regionale n. 2/2002, art. 1: *"Nelle more dell'approvazione dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, nei casi di annullamento dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, gli stessi organi e la Giunta regionale in carica continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente e dei nuovi consiglieri regionali, relativamente agli atti aventi carattere di urgenza".*

Direzione Generale per la politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Ministero per lo Sviluppo Economico con nota prot. N. 12152-U dell'11.09.2012, richiamata ed allegata alla stessa deliberazione".

Senonché l'atto impugnato, diversamente da quanto artatamente sostenuto nel documento istruttorio, non riveste alcun carattere di urgenza posto che, come evincesi dalla delibera di gr. 608/2012 impugnata con il ricorso introduttivo, al su citato sollecito della Direzione Generale, con il quale quest'ultima raccomandava l'invio delle informazioni sullo stato progettuale delle infrastrutture strategiche regionali finanziate con delibera CIPE n. 62/2011, la Regione Molise aveva già risposto con l'inoltro, da parte dell'Agenzia di protezione civile, dell'elenco degli interventi cantierabili e non cantierabili in cui la previsione delle somme da destinare al comune di San Giuliano (12,5 milioni) per il pagamento dei risarcimenti e quelle da destinare alla protezione civile (5 milioni), erano già ampiamente contenute.

La delibera impugnata, invece, al di fuori di qualunque concreta urgenza (essendo già stati inviati gli elenchi degli interventi) e per di più in piena campagna elettorale essendo stato definitivamente sancito l'annullamento delle elezioni del 2011 ed essendo state già fissate le nuove elezioni del febbraio 2013 - sancisce il riconoscimento formale di tali somme a fini diversi da quelli stabiliti nella delibera CIPE da parte di un organo – la Giunta Regionale - con poteri limitati e/o circoscritti, se del caso, alla cd. ordinaria amministrazione,

È nel caso di specie, si tratta certamente di un atto che, in quanto formalizza e riconosce (con tutti i limiti sopra visti in tema di attribuzioni) uno storno di fondi pubblici verso fini non previsti dalla delibera CIPE n. 62/2012, esula da qualsivoglia concetto di ordinaria amministrazione, con conseguente nullità dell'atto per elusione del giudicato e, comunque, per violazione della L.R. n. 2/2002.

Né può contestarsi che, viceversa, sussistessero le ragioni di urgenza invocate dalla Giunta solo perchè in allegato alla delibera vi è un ulteriore elenco di opere, per un importo di € 495.000,00 che l'Agenzia di Protezione civile ha inviato ad integrazione del precedente elenco.

È infatti oltremodo evidente - e sotto tale profilo si censura anche lo sviamento dalla causa tipica dell'atto - che tale ulteriore elenco di opere, guarda caso riguardante proprio il comune di Ripabottoni, è stato inserito al solo fine di dare una parvenza di urgenza (e quindi di legittimità) ad un atto viceversa tutto incentrato su un riconoscimento di somme a fini diversi da quelli stabiliti dal CIPE ed adottato per cercare di colmare un vizio evidente della delibera n. 608/12, ovvero quello della illegittima destinazione di tali fondi verso ed a favore di interventi che nulla hanno a che vedere con la ricostruzione post sisma.

Il tutto a conferma dei vizi già censurati nell'atto introduttivo di ricorso, che la delibera qui impugnata interamente riproduce, che quindi di seguito si trascrivono ed al cui contenuto ci si riporta integralmente:

I. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MMLIL - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

- VIOLAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 3 AGOSTO 2011.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA P.A. NOCHE' DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA - CONTRADDITTORIETA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO E/ DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO - ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I.1.- L'art. 3 della legge n. 241/90 ha prescritto il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi con particolare riguardo ai "...*presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*"; nel caso di specie, né la delibera di giunta regionale impugnata, né tantomeno il documento "istruttorio" ad essa allegato, così come redatto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, consentono di ricostruire l'iter logico giuridico seguito per la redazione dell'elenco degli interventi destinatari dei finanziamenti a valere sulla delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 e sulle modalità di individuazione dei progetti da inserire nel predetto elenco così come di quelli da escludere dall'elenco stesso.

Da tale macroscopica lacuna motivazionale, consegue che al comune ricorrente non è dato comprendere e conoscere le ragioni per le quali ben 44 progetti di classe A - il cui elenco

si allega in nota<sup>2</sup> - di cui 11 cantierabili e 33 non cantierabili, per un importo complessivo di €16.980.392,61, già destinatari di finanziamento, siano stati totalmente stralciati dall'elenco redatto dal Direttore della protezione civile e fatto proprio dalla Giunta: stralcio del tutto ingiustificato ove si consideri che, proprio in relazione a tali interventi, il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato per il Terremoto - con formali provvedimenti del 2008 e del 2010, aveva riconosciuto il Comune di Ripabottoni come destinatario di un finanziamento complessivo di circa 40 milioni di euro (precisamente € 33.750.556,78 con provv. prot. 1340 del 06.02.2008 - doc. 2 - ed € 6.178.431,60 con provv. prot. N. 515 del 29.01.2010 - doc.3) di cui oggi non si rinviene traccia negli atti impugnati.

2

Num. Grad.	PSU	Intervento	FES	Pub/Pr	CLANST	Num. Ind.	Importo	Importo previsto da stima	Maggior. 2006 per PSU a gestione pubblica	Totale Finanziamento preveduto per periodo di riferimento
1			34	W	A	10,00	155,00	107.474,42		107.474,42
2			19	W	A	10,00	740,00	43.200,04		43.200,04
3			37	W	A	10,00	220,00	63.222,22		63.222,22
4			53	W	A	10,00	760,00	222.220,00		222.220,00
5	102	01				10,00	227,00	270.400,00	0,00	270.400,00
6			20	W	A	10,00	13,00	21.980,00		21.980,00
7			34	W	A	10,00	13,00	23.980,00		23.980,00
8			72	W	A	10,00	747,00	230.000,00		230.000,00
9			74	W	A	10,00	190,00	104.840,00		104.840,00
10			88	W	A	10,00	374,00	197.632,40		197.632,40
11			92	W	A	10,00	195,48	62.455,60		62.455,60
12			117	W	A	10,00	314,30	130.025,00		130.025,00
13			64	W	A	10,00	414,00	143.240,00		143.240,00
14			17	W	A	10,00	230,73	114.520,10		114.520,10
15			29	W	A	7,33	761,00	406.220,00		406.220,00
16	111	01		X	A	6,00	120,00	31.680,00	10.220,00	41.900,00
17	117	01		X	A	6,00	220,00	144.344,00		144.344,00
18	102	02		X	A	6,00	307,00	202.648,00	40.720,00	243.368,00
19			20	W	A	6,00	600,00	28.720,00		28.720,00
20			81	W	A	6,00	422,00	34.227,00		34.227,00
21	55	01		X	A	4,67	225,00	132.720,00	31.740,00	164.460,00
22	123	01		X	A	4,67	208,20	132.720,00		132.720,00
23	7	01		X	A	4,67	189,00	122.400,00		122.400,00
24	44	02		X	A	3,80	1.311,00	702.720,00	172.644,00	875.364,00
25	124	01		X	A	3,73	182,00	77.778,10	33.222,62	111.000,72
26	27	01		X	A	3,73	325,00	169.420,73	59.215,84	228.636,57
27	52	01		X	A	3,73	520,00	407.010,00	81.650,00	488.660,00
28	122	01		X	A	3,23	424,00	162.020,44	32.720,00	194.740,44
29	22	01		X	A	3,17	1.019,00	1.379.160,25	312.020,00	1.691.180,25
30	55	01		X	A	3,10	622,30	295.850,00	32.267,00	328.117,00
31	27	01		X	A	3,00	420,00	202.834,17	0,00	202.834,17
32	52	01		X	A	3,00	711,00	474.000,00	104.800,00	578.800,00
33	52	01		X	A	2,88	729,00	474.000,00	122.080,00	596.080,00
34	104	01		X	A	2,80	974,00	375.540,00	74.130,00	449.670,00
35	21	01		X	A	2,74	1.045,20	768.520,36	135.272,00	903.792,36
36	44	01		X	A	2,71	2.024,00	1.369.810,00	276.562,20	1.646.372,20
37	17	01		X	A	2,67	780,00	700.410,00	60.100,00	760.510,00
38	23	01		X	A	2,60	1.025,00	425.350,40	80.670,77	506.021,17
39	22	01		X	A	2,60	227,00	401.372,00	50.275,00	451.647,00
40	42	01		X	A	2,50	1.920,00	807.220,61	100.245,10	907.465,71
41	30	01		X	A	2,44	527,00	361.470,00	72.210,00	433.680,00
42	72	01		X	A	2,32	320,00	320.260,00	106.112,00	426.372,00
43	49	01		X	A	2,28	222,00	704.762,34	140.010,00	844.772,34
44	49	01		X	A	2,00	1.025,00	1.077.112,82	183.020,00	1.260.132,82
<b>Totale</b>	<b>20/006</b>	<b>Importo</b>								
Finanziamento	11	13.750.133,69								
Periodo di riferimento	23	13.671.308,92								
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>16.980.392,61</b>								

121

La censurata carenza di motivazione (e di istruttoria a monte) rende pertanto, già sotto tale profilo, illegittimo il provvedimento impugnato.

I.2.- A quanto sopra si aggiunga l'illogicità di un provvedimento che da un lato ha stralciato interventi per 17 milioni di euro e dall'altro, su un finanziamento complessivo riconosciuto di circa 15 milioni di euro, ha incluso interventi per circa 9,5 milioni di euro, che erano però già stati oggetto di precedenti decreti di finanziamento (così il PEU 1A Sp 3 finanziato con decreto 136/2012; il PEU 40 Sp 1 finanziato con decreto 153/2011; il PEU 80 Sp 1 finanziato con decreto 154/2011; il PEU 11 Sp 1 finanziato con decreto 155/2011; il PEU 1C Sp 1 finanziato con decreto 156/2011; il PEU 5 Sp 1 finanziato con decreto 157/2011; il PEU 4 Sp 1 finanziato con decreto 158/2011; il PEU 44 Sp 1 finanziato con decreto 159/2011 - docc. 5-12).

In conclusione, sulla base di quanto sopra evidenziato, al Comune di Ripabottoni sono stati riconosciuti poco più di 5 milioni di euro di - nuovi - finanziamenti, peraltro imputati a 6 progetti non cantierabili e, quindi, riferiti agli importi delle sole progettazioni preliminari mentre in realtà, di tali progetti, ben 4 sono allo stadio di progetto esecutivo già approvato dalla Commissione Sismica ed avrebbero pertanto dovuto essere considerati a pieno titolo come cantierabili (doc.13).

Ne consegue, anche sotto tale profilo, l'illegittimità del provvedimento impugnato.

I.3.- Ad analoghe conclusioni si perviene anche sotto ulteriori profili.

In particolare, si segnala la violazione da parte degli organi precedenti, della delibera CIPE n. 62/2011 attributiva dei benefici economici in favore della Regione Molise.

Ed infatti, nella predetta delibera, il CIPE ha stanziato in favore del Molise, inserendolo nella tavola 9 recante "Piano Nazionale per il Sud -- assegnazione risorse ad infrastrutture

strategiche interregionali e regionali", nonché alla tavola 10 recante: "Piano Nazionale per il Sud copertura finanziaria delle assegnazioni alle infrastrutture strategiche interregionali e regionali", la somma complessiva di 346,2 milioni di euro.

Trattasi, di risorse destinate specificamente alla ricostruzione post sisma tanto da essere appunto indicate, dalla stessa giunta regionale, nel provvedimento impugnato, nel quale diffusamente si parla di "interventi infrastrutturali oggetto di finanziamento", come destinate al "Sisma 2002 Percorso Ricostruzione".

Senonché, ad una più attenta analisi dell'elenco degli interventi cantierabili e non cantierabili allegato alla delibera impugnata e da questa recepito quale parte integrante e sostanziale della delibera stessa, emergono 2 voci, la n. 581 e la n. 582, relative rispettivamente ad un non meglio precisato "intervento da programmare" per 12,5 milioni di euro in favore di un comune che non risulta neppure indicato (essendo rimasta, la relativa casella, in bianco) e ad una non meglio precisata "azione di sistema" per 5 milioni di euro avente come destinataria proprio l'Agenzia Regionale di Protezione Civile che ha redatto il documento.

Il tutto per un importo di 17,5 milioni di euro, guarda caso corrispondenti alle somme che il Comune odierno ricorrente si è visto decurtare su interventi di ricostruzione oltremodo improcrastinabili e rispetto ai quali, si ripete, vi era già stato il formale riconoscimento della spettanza.

Ciò posto, ferma restando la genericità della locuzione "azione di sistema" dalla quale non è dato evincersi alcunché in ordine alla destinazione di ben 5 milioni di euro in favore dell'Agenzia, per azioni che esulano del tutto da qualsivoglia ipotesi di ricostruzione post sisma, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ammesso tali azioni, non può non rilevarsi come i 12,5 milioni di euro, asseritamente

ascritti ad un fantomatico "intervento da programmare" (dunque, allo stato, né cantierato né cantierabile e, dunque, da escludere dall'elenco) in favore di un comune neppure indicato, siano in realtà esattamente corrispondenti alla somma liquidata a titolo di risarcimento danni che la Corte di Cassazione Penale ha riconosciuto in favore delle parti civili del processo penale che ha fatto seguito al crollo della scuola di San Giuliano.

Tanto si ricava, indirettamente, ma altrettanto inequivocabilmente, dalla legge regionale istitutiva dell'Agenzia di Protezione Civile (LR n. 12 2012) al cui art. 4, comma 3, è previsto che: *"Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulla disponibilità finanziaria assicurate con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post-sisma"*.

Alla luce di quanto sopra e fermi restando i profili di incostituzionalità cui inevitabilmente presta il fianco siffatta previsione normativa volta a ripianare una situazione debitoria di cui dovrebbero, a rigore, farsi carico i soggetti responsabili (nel caso il Comune di San Giuliano ritenuto responsabile in solido), non può non evidenziarsi, pur senza - ovviamente - disconoscere il diritto delle parti civili ad ottenere il risarcimento ad esse riconosciuto, come in alcun modo dette somme possano essere distratte dal finanziamento che il CIPE ha espressamente destinato alla ricostruzione post sisma, ovvero ad interventi infrastrutturali necessari per la ripresa economica dei comuni interessati e della intera Regione Molise.

Sotto tale profilo emerge quindi un evidente sviamento di potere sia dalla causa tipica dell'atto, che dal fine pubblico perseguito, avendo la Regione avallato sia con legge, che con formali provvedimenti amministrativi, un vero e proprio storno di fondi non previsto

dal CIPE e da quest'ultimo mai autorizzato, con conseguente palese illegittimità del provvedimento impugnato.

I.4.- A ciò aggiungasi, sotto altro profilo, la più totale assenza di trasparenza in ordine alla assegnazione dei tali somme in favore delle predette parti civili e dell'Agenzia di protezione Civile, il tutto in violazione dell'art. 12 della legge n. 241/90 posto che le somme così riconosciute non potendo essere imputate a risarcimento (gravando quest'ultimo su altri soggetti responsabili), si configurerebbero, invece, quali sovvenzione assegnate in violazione del citato art.12, nella parte in cui lo stesso ha testualmente previsto che: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi."

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

E la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto il principio fissato dal citato articolo quale "... regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessivi di finanziamenti, ... posta non soltanto a garanzia della "par condicio" tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione; e che tanto la predeterminazione di detti criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza della azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di

erogazione della pubblica Amministrazione deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi". T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 05-06-2012, n. 438; TAR Molise 03.03.2011 n. 95).

Nel caso di specie, a fronte della concessione di ben 12,5 milioni di euro in favore di soggetti e/o enti neppure formalmente indicati e/o individuati, alcuna delle cautele di legge risulta essere stata osservata con conseguente palese violazione della citata normativa, disparità di trattamento e violazione dei più comuni principi di trasparenza e buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione.

A fronte di tali manifeste illegittimità unico comune danneggiato, a quanto risulta dall'esame dell'elenco dei progetti allegato alla delibera di giunta n. 608, con questo impugnata, è il Comune di Ripabottoni che, come detto, si è visto sottrarre ben 17 milioni di euro per interventi di ricostruzione vera che, per la denegata ipotesi di rigetto del ricorso, non vedranno mai la luce.

\*\*\*\*\*

#### ISTANZA EX ART. 116 COMMA 2 D.LGS. 104/2010

Tra gli atti depositati dall'avvocatura in occasione della camera di consiglio del 17 gennaio è stata rinvenuta una nota di riscontro (prot. 19781 del 12.11.2012), mai pervenuta al comune, all'atto di significazione inoltrato dal Comune di Ripabottoni e contenente la richiesta di acquisizione di copia "di tutti gli atti istruttori che hanno portato alla adozione dei provvedimenti in contestazione con particolare riferimento agli atti contenenti le modalità di suddivisione e di

*assegnazione ai singoli comuni delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 62/11".*

L'Agenzia Regionale di protezione civile, senza alcuna motivazione specifica ha ritenuto che il Comune non avesse interesse chiedere ed ottenere tale accesso rigettando, pertanto, la richiesta.

L'interesse del comune è invece oltremodo concreto avendo quest'ultimo visto, come detto, decurtate somme già riconosciute all'ente per importi pari alla somma di quelli riconosciuti dall'Agenzia a se stessa ("Azioni di sistema") per 5 milioni di euro ed al Comune di San Giuliano per il risarcimento danni per 12,5 milioni di euro.

L'identità delle somme mancanti al Comune con quelle che la Regione ha riconosciuto al Comune di San Giuliano ed alla Protezione Civile sono elemento già di per sé sufficiente ad incardinare l'interesse dell'ente ad avere chiarezza sulle modalità e sui criteri seguiti dalla protezione civile per la redazione dell'elenco oggetto di contestazione.

Si insiste pertanto affinché, in accoglimento della presenta istanza, l'adito Collegio voglia disporre l'annullamento del diniego di accesso e l'acquisizione agli atti del presente giudizio della richiesta documentazione.

P.Q.M.

PQM

Piaccia all'Adito Giudice annullare gli atti impugnati, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, con versamento di Euro 650,00.

Campobasso, 17/01/2015.

Avv. Giuseppe Ruta



NOTIFICA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 53 DEL GENNAIO 1994

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R) con studio in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II, n. 23, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Campobasso n. 10 del 29.04.2014, per conto di Comune di Ripabottoni, cf.00054410709; come da mandato a margine del ricorso per motivi aggiunti che precede ho notificato copia del predetto ricorso a:

1. REGIONE MOLISE, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Campobasso alla Via Garibaldi n.124 CAP. 86100 ivi spedendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76596947095-7 spedita dall'ufficio postale di Via Pietruntino in Campobasso (Cron. n. 1014).  
Campobasso, il 17.01.2015

CAMPOBASSO  
CENTRO DEL MOLISE  
15194

Timbro di vidimazione dell'ufficio postale

Avv. Giuseppe Ruta

2. AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, in persona del Direttore p.t. presso la propria sede legale, in Campobasso alla Via S. Antonio Abate n. 236 CAP. 86100 ivi spedendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76596947096-8 spedita dall'ufficio postale di Via Pietruntino in Campobasso (Cron. n. 1015).  
Campobasso, il 17.01.2015

CAMPOBASSO  
CENTRO DEL MOLISE  
15194

Timbro di vidimazione dell'ufficio postale

Avv. Giuseppe Ruta

3. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Campobasso alla Via Garibaldi n.124 CAP. 86100 ivi spedendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76596947097-9 spedita dall'ufficio postale di Via Pietruntino in Campobasso (Cron. n. 1016).  
Campobasso, il 17.01.2015

CAMPOBASSO  
CENTRO DEL MOLISE  
15194

Timbro di vidimazione dell'ufficio postale


Avv. Giuseppe Ruta

4. CIPE ( Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Campobasso alla Via Garibaldi n.124 CAP. 86100 ivi spedendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76596947098-1 spedita dall'ufficio postale di Via Pietruntino in Campobasso (Cron. n. 1017).  
Campobasso, il 17.01.2015

CAMPOBASSO  
CENTRO DEL MOLISE  
15194

Timbro di vidimazione dell'ufficio postale

Avv. Giuseppe Ruta



hp

5. **COMUNE DI CERCEMAGGIORE** in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Cerce maggore presso la Casa Comunale alla Via Carducci n.2 CAP. 86012 ivi spedendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76596947099-2 spedita dall'ufficio postale di Via Pietrunto in Campobasso (Cron. n. 1018).  
Campobasso, li 17.01.2015

**CAMPOBASSO**  
**CENTRO DEL MOLISE**  
15194



Timbro di vidimazione dell'ufficio postale

Avv. Giuseppe Ruta

6. **AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**, in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Campobasso alla Via Garibaldi n.124 CAP. 86100 ivi spedendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76689630560-0 spedita dall'ufficio postale di Via Pietrunto in Campobasso (Cron. n. 1019).  
Campobasso, li 17.01.2015

**CAMPOBASSO**  
**CENTRO DEL MOLISE**  
15194



Timbro di vidimazione dell'ufficio postale

Avv. Giuseppe Ruta

7. **COMUNE DI PROVVIDENTI**, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Provvidenti (CB) ALLA Piazza Umberto I, ivi spedendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76689630561-1 spedita dall'ufficio postale di Via Pietrunto in Campobasso (Cron. n. 1020).  
Campobasso, li 17.01.2015

**CAMPOBASSO**  
**CENTRO DEL MOLISE**  
15194




Timbro di vidimazione dell'ufficio postale

Avv. Giuseppe Ruta

8. **COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA**, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso la casa comunale in San Giuliano di Puglia (CB) in Largo Palazzo Marchesale, n.10, ivi spedendone copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76689630562-2 spedita dall'ufficio postale di Via Pietrunto in Campobasso (Cron. n. 1021).  
Campobasso, li 17.01.2015

**CAMPOBASSO**  
**CENTRO DEL MOLISE**  
15194



Timbro di vidimazione dell'ufficio postale

Avv. Giuseppe Ruta

N° 1017 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Regione Lazio in possesso del Protocollo P.I. - Alti  
 diretto a domenico de gregorio delegato Avvocato Diritto Civile dello Stato Via Sallustiana, 12

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANGATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>2001-15</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <u>R. G. A. P.</u> <input type="checkbox"/> Portatore dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto (firma del destinatario o della persona abilitata)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... In qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata In ..... del ..... sottoscrizione data ..... dell'addetto al recapito ..... firma .....	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dall'Inglese postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritratto il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuto recapito (12) con raccomandata il <u>2001-15</u> del <u>R. G. A. P.</u> (data e firma dell'addetto al recapito)		

**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativî

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76596947095-7  
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 29L - Ed.12/10 - SU 11

AG



76680675233-9



**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

**AVVISO DI RICEVIMENTO**

da restituire a:


(compilare in stampatello minuscolo)



**STUDIO LEGALE**  
**"RUTA & ASSOCIATI"**

Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
 tel./fax: 0874 438564 - 317365  
 Partita IVA 01582850705  
 pec: rutaassociati@pec.it

N° 1015 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con raccomandato (vedi retro) dall'U.P. di Asse Vespa Regionale di Protezione Civile in persona del Direttore diretto a P. della Sede Legale Via S. Antonio Abate, 236 Campobasso 86100

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver spedito la raccomandata sopra indicata il <u>20/11/15</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Acclento alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <u>in carica</u> <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato del direttore dell'U.P. <u>I. C.</u> <input type="checkbox"/> Delegato del comandante del corpo o reparto <u>di Via S. Antonio Abate, 236 Campobasso</u> <input type="checkbox"/> <u>Scrittura del destinatario</u> (firma del destinatario o delle persone abilitate) <u>1070</u> <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>20/11/15</u> del <u>01/11/15</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. _____ In qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> intonellità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____ firma: _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controllata dall'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, figlio, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, tutore, persona che conviva col destinatario "more uxorio", odivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al titolo del plico, che quindi non viene consegnato. (10) (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di rifiuto recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 590/62 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 6, legge n. 590/62 e successive modifiche.

**Postale**

di Giudiziari/Amministrativi


**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 dell'atto spedito con raccomandata

76596947096-8  
 (Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP205/REP2066 - Modello 23L - Ed. 12/10 - SL/41

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**  
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata dal plico nello spazio in alto a sinistra.  
 L'ufficio di distribuzione e di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di partenza



Bollo dell'ufficio di distribuzione


**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AG




76604109109-5



**STUDIO LEGALE**  
**"RUTA & ASSOCIATI"**  
 Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
 tel./fax 0874.438564 - 317365  
 Partita IVA 01582850705  
 pec: ruta@assocati@pec.it

N° 1016 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di .....  
 del cronologico per esecuzioni del Consiglio dei Ministri in persona del Ministro per  
 diretto al destinatario e consegnato per legge d'Avvocatura Distrettuale della Stato Km. 100/100

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver spedito la raccomandata sopra indicata il ..... <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) ..... <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) ..... <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) ..... <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) ..... <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) ..... <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alle ricezioni delle notificazioni (6) ..... <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e della persona abilitata (7) ..... <input type="checkbox"/> Delegato del direttore del (8) ..... ..... <input type="checkbox"/> Delegato del ..... (firma del destinatario o della persona abilitata)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dallo stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dallo stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dallo stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dallo stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b>	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) ..... (controlfirma del delegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata il ..... (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata il ..... (data e firma dell'addetto al recapito)	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addeuto alla casa. (6) Piegolo dipendente, ecc. (7) Piazza, corso, n°. (8) Carceri, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al ufficio del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 6, legge n. 690/82 e successive modifiche.

**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

N°   
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2056 - Modello 23L - Ed.12/10 - 6L/4

AG




76604109110-7

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**  
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione.

**AVVISO DI RICEVIMENTO**


da restituire a: (completare in stampatello maiuscolo)



**STUDIO LEGALE**  
**"RUTA & ASSOCIATI"**  
 Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
 tel./fax 0874.438504 - 317365  
 Partita IVA 01582850705  
 pec: ruta.e.associati@pec.it



N° 1017 del cronologico... **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di C.I.P.E. in persona del legale rappresentante domiciliato diretto a Luca, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Garibaldi, 124 Campobasso

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver devoto la raccomandata sopra indicata il <u>20/01/2015</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiere convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Peritore dello stabile in assenza del destinatario o della persona abilitata (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (comparto o reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>70/113</u> del ..... (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> Inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del ..... sottoscrizione data ..... dell'addetto al recapito firma .....	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impietato postale) Bolla da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, delegato persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cancelliere, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al vizio del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vecchiotele (1) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescinto soltanto nel caso di ritardo recapito al primo indirizzo. (12) Al sensi dell'art. 7, legge n. 89/82 e successive modifiche. (13) Al sensi dell'art. 8, legge n. 89/82 e successive modifiche.

**Posteitaliane**  
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 dell'atto spedito con raccomandata

N° 76596947098-1  
 (Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2065 - Modello 20L - Ed.12/10 - SL(1)

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**  
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione


**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AG



76680675236-2




**STUDIO LEGALE**  
**"RUTA & ASSOCIATI"**  
 Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
 tel./fax 0874.438564 - 317365  
 Partita IVA 01582850705  
 pec: rutaassociati@pec.it





N° 1019 del cronologico **AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE** in persona del direttore **Dr. T. ...** della Stato **V. Emanuele**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>20.01.2015</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p><i>Concetti Raffaele</i> (firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>...</u> del <u>...</u> (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p><b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b></p> <p>Sig. <u>...</u></p> <p>In qualità di (10) <u>...</u></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b></p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> Inconferita <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b></p> <p><b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b></p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. <u>...</u> del <u>...</u></p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data <u>...</u> firma <u>...</u></p>	<p>data <u>...</u></p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(convalida dell'impiego postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità investita dal rappresentante legale.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata.</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.</p> <p>(4) Padra, moglie, nipote, ecc.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, ciocco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.</p> <p>(6) Segretario, dipendente, ecc.</p> <p>(7) Via, piazza, corso, n°.</p> <p>(8) Cercare, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.</p> <p>(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.</p> <p>(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di mancato recapito al primo indirizzo.</p> <p>(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 89/82 e successive modifiche.</p> <p>(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 89/82 e successive modifiche.</p>



# Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

## AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 76689630560-0  
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 2aL - Ed.12/10 - SL 11

**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**  
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.



AG




76683897567-8

Bollo dell'ufficio di distribuzione


## AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)



**STUDIO LEGALE "RUTA & ASSOCIATI"**  
Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
tel./fax 0874.438564 - 317365  
Partita IVA 01582850705  
pec: rutaassociati@pec.it

N° 1070 del 20/01/15 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di .....  
 diretto a Causa Providenti, Prese Umberto I Providenti

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>20/01/15</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (6) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla direzione delle notificazioni (8) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario o delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) di ..... (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... In qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> Inidoneità <input type="checkbox"/> della persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b>	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
Spedite comunicazione di avvenuto recapito (12) con raccomandata n° <u>1070</u> del <u>20/01/15</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n° ..... del ..... sottoscrizione dell'addetto al recapito    data ..... firma .....	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al titolo del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di mancato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 400/92 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 400/92 e successive modifiche.

**italiane**  
 ufficiazioni Atti Giudiziarj/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 dell'atto spedito con raccomandata

N° 76689630561-1  
 (Vedi avvertenza per gli uffici)

Mod.04-100A - EP2054/EP2065 - Modello 28L - Ed.12/10 - St.11


**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**  
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di partenza 


**AG**



76683897568-9

Bollo dell'ufficio di distribuzione 

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 da restituire a: **STUDIO LEGALE "RUTA & ASSOCIATI"**  
 (compilare in stampello a matascalo)  
 Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
 tel./fax 0874.438564 - 317365  
 Partita IVA 01582850705  
 pec: rutaassociati@pec.it



N° 1021... **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di \_\_\_\_\_  
 del cronologico \_\_\_\_\_  
 diretto a Comune di San Giuliano di Puglia - Largo Polono Marziale 20 S. Giul.

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANGATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>20/1/15</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (6) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (8) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario o della persona abilitata (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <input type="checkbox"/> Firma del destinatario o della persona abilitata <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. _____ del _____ (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> a mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> della persona abilitata <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrittore del recapito _____ data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'ingegnere postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, discente, ecc. Via, piazza, ecc. n°. (7) Carcano, figlio, nipote, cessa di riposo, famiglia, ecc. (8) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (9) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (10) L'adempimento è previsto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (11) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 880/82 e successive modifiche. (12) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 880/82 e successive modifiche.

**Posteitaliane**  
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativî  
**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 dell'atto spedito con raccomandata  
 N° 76689630562-2  
 (vedi avvertenze per gli uffici)



**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**  
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL11

**AG**  
  
 76683897569-0



**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 da restituire a: \_\_\_\_\_  
 (compilare in stampatello maiuscolo)

**STUDIO LEGALE**  
**"RUTA & ASSOCIATI"**  
 Campobasso 86100 Corso V. Emanuele, 23  
 tel./fax 0874.438564 - 317365  
 Partita IVA 01582850705  
 pec: ruta@studiolegale.it

